

IL PASSAGGIO DI UN RELIGIOSO
DA UN MONASTERO AUTONOMO
AD UN ALTRO DELLO STESSO ISTITUTO,
FEDERAZIONE O CONFEDERAZIONE (*)

1. Premessa. — 2. Normativa precedente. — 3. Il problema nell'attuale diritto. — 4. Disciplina vigente e valore dell'interpretazione autentica.

1. *Premessa.*

Il 20 giugno 1987, Giovanni Paolo II ordinò la pubblicazione delle risposte approvate dai Padri della Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico nella riunione plenaria del 29 aprile dello stesso anno ⁽¹⁾.

Tali risposte davano soluzione a tre dubbi, uno dei quali riguardava il contenuto e il significato del termine *religioso* nel contesto del § 3 del can. 684: si dubitava in particolare se questo termine indicasse solo il religioso con voti perpetui o anche il religioso con voti temporanei.

La risposta approvata interpreta in modo autentico il termine « religioso » e quindi la norma richiamata, nel senso che questa si riferisce sia ai religiosi con voti perpetui sia a quelli che hanno fatto solo la professione temporanea ⁽²⁾.

2. *Normativa precedente.*

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 con il can. 632 proibiva il passaggio di un religioso ad un altro ordine, o da un monastero au-

* Commento ad una risposta della Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico (cfr. *infra*, p. 358).

(1) *AAS*, 79 (1987), p. 1249.

(2) D. *Utrum verbo « religiosus », de quo in can. 684 § 3, intelligatur tantum religiosus a votis perpetuis as etiam religiosus a votis temporariis. R. Negative ad primum, affirmative ad secundum.*

tonomo o *sui iuris* ad un altro, senza l'autorizzazione della Santa Sede (3). Era richiesta la licenza della Santa Sede anche per il passaggio di una religiosa da un monastero autonomo dove si emettono solo voti semplici ad un altro dello stesso ordine (4). Pertanto solo con l'autorizzazione della Santa Sede era consentito il passaggio di un religioso da un monastero *sui iuris* ad un altro, indipendentemente dal fatto che fosse o no dello stesso ordine. Concessa la licenza, nel caso del trasferimento ad un monastero dello stesso ordine, il religioso non doveva fare di nuovo il noviziato né una nuova professione (5). Dal giorno del trasferimento egli perdeva i diritti ed era libero dagli obblighi che aveva nel precedente monastero, acquistando i diritti e gli obblighi del nuovo (6). Poteva chiedere ed effettuare il trasferimento sia il religioso con voti perpetui sia il religioso con voti temporanei.

(3) L'unico precedente richiamato nelle fonti annotanti il *Codex iuris Canonici* del 1917 in riferimento a questo canone era rappresentato dal cap. 19 della Sessione XXV *De regularibus* del Concilio di Trento, il quale stabiliva: « Nemo etiam regularis, cuiuscumque facultatis vigore, transferatur ad laxiorem religionem » (*Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di Giuseppe Alberigo ed altri, Bologna, 1973, p. 782). Dal sec. XIII il diritto delle decretali ammise la possibilità del passaggio di un religioso ad un altro ordine, sempre che non fosse « ex temeritate nec levitate in iacturam vel iniuriam sui ordinis (...) non fictae, sed vere ad frugem melioribus vitae », ossia, ad un ordine più rigido o severo e chiedendo la licenza al Superiore (X, 3, 31, cap. 18 *Licet quibusdam*). Questa disposizione era più teorica che pratica per i privilegi concessi ai diversi istituti. Successivamente fu proibito in modo esplicito il passaggio da un ordine mendicante ad un altro non mendicante, tranne che all'ordine dei certosini (cfr. *Extravag. Commun.*, 3, 8, cap. 1 *Viam ambitiosae*). Un'ampia indicazione delle fonti sul tema si può trovare nell'opera di S. GOYENECHÉ, *De transitu ad aliam religionem*, in *Commentarium pro Religiosis*, 1920, p. 217, nota 1. San Tommaso ritiene che « non è lodevole passare da un ordine religioso ad un altro, tranne in caso di grande utilità o necessità. Il motivo è perché generalmente causa scandalo in quelli che perseverano e, inoltre, nelle stesse circostanze è più facile trarre profitto in un ordine in cui già si è abituati che in uno nuovo (...). Tuttavia si possono verificare tre casi in cui è lodevole passare da un ordine ad un altro. Primo, quando è per il desiderio di una vita più perfetta (...). Secondo, in caso di rilassamento del proprio ordine (...). Terzo, in caso di malattia o di salute delicata, che impedisce di osservare la regola di un ordine più austero, essendo invece in grado di osservare quella di un ordine più moderato »: *S. Tb.*, II-II, q. 189, a. 8.

(4) Cfr. S.C. PRO RELIGIOSIS, *Circa auctoritatem ordinarii permittendi transitum monialium ab uno ad aliud monasterium eiusdem ordinis*, 9 novembre 1926; AAS 18 (1926), pp. 490-491.

(5) Cfr. can. 633 § 3 del CIC 17.

(6) Cfr. can. 635 del CIC 17.

3. *Il problema nell'attuale diritto.*

Nella legislazione attuale il can. 684 § 3 regola il passaggio di un religioso da un monastero autonomo o *sui iuris* ad un altro monastero dello stesso istituto, federazione o confederazione (7). Il canone menzionato con il can. 685 forma l'articolo 1° (*De transitu ad aliud institutum*) del capitolo VI del titolo relativo agli Istituti religiosi.

Il dubbio derivava dal fatto che il § 1 dello stesso can. 684 parla espressamente di « membri di voti perpetui » e solo a questi membri si riferisce la normativa che regola il passaggio dei religiosi ad un altro istituto — religioso o secolare — o ad una società di vita apostolica, o da questi ad un altro istituto religioso. Nel caso di membri con voti temporanei « v'è una via più semplice, se consideriamo come l'essere stato legato da un precedente vincolo non costituisca oggi impedimento dirimente per il noviziato, secondo il can. 643 § 1, 3° » (8); il religioso può pertanto lasciare legittimamente l'istituto e chiedere l'ingresso in un altro.

Per comprendere questo canone occorre tenere presente l'*iter* seguito per la sua formulazione ed in particolare due aspetti che influirono sulla redazione definitiva e che hanno dato origine al dubbio.

a) Secondo la scelta sistematica adottata dallo *schema canonum* del 1977 (9) — sostanzialmente diversa da quella definitiva —, la parte I trattava delle norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata e la parte II degli aspetti propri di ciascun tipo di istituto distinguendo, tra gli istituti religiosi, gli istituti monastici da quelli dedicati alle opere di apostolato, e trattando, in titoli diversi, gli istituti di vita apostolica associata e gli istituti secolari. Perciò la materia concernente il passaggio da un istituto ad un altro era disciplinata nella parte I, precisamente nel can. 75 (10); quella che invece disciplinava il

(7) Nel can. 613 del codice vigente si legge: « § 1. Una casa religiosa di canonici regolari o di monaci, sotto il governo e la cura del proprio Moderatore, è autonoma, a meno che le costituzioni non dispongano altrimenti. § 2. Il Moderatore di una casa autonoma è, per diritto, Superiore maggiore ».

(8) T. RINCÓN, *sub* can. 684, in *Código de Derecho Canónico*, 4ª edizione commentata, a cura dell'INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, Pamplona, 1987.

(9) Cfr. *Schema canonum de Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*, Città del Vaticano, 1977.

(10) « § 1. Sodalis nequit a proprio ad aliud Institutum vitae consecratae transire nisi de consensu Supremi Moderatoris utriusque Instituti cum suffragio deliberativo sui cuiusque consilii. § 2. Consitutiones autem definiant probationis tempus et modum, qua probatione peracta sodalis ad novam cooptationem admitti potest ad

passaggio da un monastero autonomo ad un altro della stessa famiglia monastica o regola nel can. 104 ⁽¹¹⁾, e cioè nella parte II, in cui erano regolati gli istituti monastici. Il predetto can. 104 non distingueva tra professi con voti perpetui e con voti temporanei, ritenendoli entrambi compresi nella norma. Nel § 2 inoltre il can. esplicitamente affermava che gli altri tipi di passaggio erano disciplinati dalla normativa comune di diritto universale, ossia nella parte I dello schema.

In seguito alla modifica cui fu sottoposto lo schema, la quale influì anche sulla sistematica del codice ⁽¹²⁾, fu necessario regolare, come aveva fatto il CIC del 1917, in uno stesso canone — per il principio di economia legislativa proprio di una legislazione codificata — sia il passaggio di un religioso ad un altro istituto sia il passaggio da un monastero ad un altro dello stesso ordine, anche se i due fenomeni solo in parte sono simili, come già da tempo si era osservato in dottrina ⁽¹³⁾. Proprio questa parziale somiglianza indusse però ad unificare il regime su proposta, poi approvata, di uno dei consultori del gruppo speciale di studio per l'esame delle osservazioni sullo schema trasmesse dagli organi consultivi ⁽¹⁴⁾.

b) Le prime proposte di redazione prevedevano il passaggio di membri sia di voti perpetui sia di voti temporanei ⁽¹⁵⁾; nella prima

norman Constitutionum. § 3. Qui momento transitus definitive cooptatus erat, post peractam probationem definitive cooptetur in novo Instituto; qui vero non erat definitive cooptatus temporaria assumat vincula saltem per triennium durata ».

(11) « § 1. 1°) Transitus a monasterio ad aliud eiusdem familiae monasticae vel regulae fieri potest de consensu utriusque Moderatoris cum voto deliberativo capituli monasterii recipientis, salvis semper Constitutionibus. 2°) Professio tamen monastica non iteratur, nisi aliud in Constitutionibus expresse caveatur. § 2. Ceteri transitus iure universali reguntur ».

(12) Cfr. soprattutto *Communicationes*, 10 (1978), p. 160-179.

(13) « Transiunt ab una in aliam religionem aliquo modo imitatur transitus ab uno ad aliud sui iuris monasterium intra eadem religionem, cui tamen notio tradita non convenit nisi ex parte. Hic enim transitus, in hypotesi facta, minimam inducit in vita religiosa mutationem, unde ei disciplina quae pro religiosi transeuntibus ad aliam religionem a iure novo iniungitur, non nisi ex parte (...) applicatur ». S. GOYENECHE, *op. cit.*, p. 220.

(14) Cfr. *Communicationes*, 13 (1981), p. 326 e 328.

(15) Cfr. § 3 del can. 75 dello schema del 1977 trascritto in nota 10. Nella sessione del 3 marzo del 1980, il Relatore propose il seguente testo, del can. 67: « § 1. Ut a proprio ad aliud Institutum vitae consecratae transire possit, sodalis licentia indiget Supremi Moderatoris utriusque Instituti de consensu sui cuiusque consilii. § 2. Constituiones statuere et definire debent tempus et modum probationis quae pro-

sessione di lavoro nel corso della quale fu incluso il riferimento al passaggio tra monasteri, si decise però di regolare il passaggio tra gli istituti solo dei professi perpetui, aggiungendo nel § 1 l'indicazione « sodalis a votis perpetuis » ed eliminando il paragrafo che prevedeva espressamente il passaggio di coloro che avevano fatto la semplice professione temporanea ⁽¹⁶⁾.

La redazione definitiva del canone sembrava per tanto riguardare soltanto il passaggio di un religioso professo da un monastero autonomo ad un altro dello stesso istituto, federazione o confederazione, non contemplando il passaggio durante la professione temporanea. Tale era in ogni caso l'opinione di alcuni autori ⁽¹⁷⁾; altri invece interpretarono la norma nel senso che non distinguendo essa tra religiosi di voti perpetui e religiosi di voti temporanei, dovesse applicarsi anche nel passaggio di un professo temporaneo ⁽¹⁸⁾.

4. *Disciplina vigente e valore dell'interpretazione autentica.*

Un religioso di voti perpetui non può passare ad un altro istituto religioso se non per concessione (egli pertanto non gode di un di-

fessionis sodalis in novo Instituto praemittenda est. § 3. Qui tamen momento transitus professus est a votis temporariis, ad professionem perpetuam in novo Instituto admitti nequit nisi iterum peracto novitiatu et praemissa professione temporaria trium saltem annorum. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel a Superioribus competentibus non admittatur ad professionem emittendam ad saeculum redeat, dispensatus ipso iure a votis temporariis, si quae habeat. § 4. Qui momento transitus professus est a votis perpetuis, post peractam probationem que ad quinque saltem annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo Instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, ad pristinum Institutum redeat, dummodo ab huius Supremo Moderatore, de consensu sui consilii recipiatur. Secus indultum saecularizationis ab Apostolica Sede obtineat ». *Ibidem*, pp. 325-326.

⁽¹⁶⁾ *Ibidem*, pp. 327-328.

⁽¹⁷⁾ Per esempio: A. MONTAN, *Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Normativa*, in *Il Codice del Vaticano II. La vita consacrata*, Bologna, 1983, p. 184; D.J. ANDRES, *Innovationes in Parte III Libri II, novi Codicis*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, 64 (1983), p. 52; IDEM, *Il Diritto dei Religiosi. Commento al Codice*, Roma, 1984, p. 469; G. GHIRLANDA, *La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto*, in *Il Nuovo Diritto dei Religiosi*, Roma, 1984, p. 162; E. GAMBARI, *I Religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni*, Milano, 1986, p. 342.

⁽¹⁸⁾ Cfr. A. CALABRESE, *Gli Istituti Religiosi. Lineamenti di Diritto Canonico*, Roma, 1986, p. 323; P. BOUCHET, *Séparation d'avec l'institut*, in *Directoire canonique (Vie consacrée et sociétés de vie apostolique)*, Paris, 1986, p. 248.

ritto al riguardo) dei superiori generali di entrambi gli istituti e con il consenso dei rispettivi consigli. Concessa questa licenza, solo dopo una prova di almeno tre anni il religioso può essere ammesso alla professione perpetua nel nuovo istituto⁽¹⁹⁾; il diritto di ogni istituto stabilirà la durata e le modalità della prova che deve precedere la professione⁽²⁰⁾. Per i religiosi di voti temporanei non è prevista la figura giuridica del passaggio e il mezzo che può essere utilizzato per passare ad un altro istituto è solo quello di lasciare il precedente e chiedere, secondo la disciplina comune, di entrare in un altro istituto.

L'interpretazione autentica della Commissione, secondo la quale sia il religioso di voti perpetui sia quello di voti temporanei può richiedere il passaggio da un monastero autonomo ad un altro dello stesso istituto, federazione o confederazione⁽²¹⁾, conferma e mette in evidenza che questo passaggio è di natura diversa da quello che si ha tra istituti religiosi e tra un istituto religioso ed un istituto secolare o una società di vita apostolica o viceversa.

Se potessero fare questo passaggio soltanto i membri di voti perpetui, quelli di voti temporanei dovrebbero lasciare il monastero, e quindi l'istituto, per poter poi chiedere di nuovo l'ammissione in un altro monastero, che potrebbe appartenere allo stesso istituto, il che risulterebbe quanto meno singolare.

Per comprendere meglio tutto ciò, basta considerare che il passaggio ad un altro monastero non implica un cambiamento di vocazione e il religioso continua ad avere la stessa forma di vita, sotto la stessa regola, ecc. e potrebbe rimanere anche nello stesso istituto. Benché vi sia un vincolo più o meno forte e formale, secondo i casi, del religioso con il monastero, da tenere presente, non vi è dubbio che il passaggio ad un altro monastero dello stesso istituto, federazione o confederazione implica un cambiamento minore, qualitativamente diverso e quindi un rischio più ridotto per il religioso e per il monastero che lo accoglie. Perciò i requisiti sono sostanzialmente diversi da quelli richiesti per gli altri casi disciplinati nello stesso can. 684.

⁽¹⁹⁾ Cfr. can. 684 §§ 1 e 2.

⁽²⁰⁾ Cfr. can. 684 § 4.

⁽²¹⁾ Nel can. 104 dello schema del 1977 si leggeva: « *eiusdem familiae monasticae vel regulae* »; i can. 610 dello schema del 1980 e 684 dello schema del 1982 utilizzavano, invece, il termine « *ordinis* »; pertanto, l'espressione « *eiusdem institu-*

Quanto detto trova riscontro in alcune disposizioni concrete. Innanzitutto, questo tipo di passaggio è diversamente considerato in relazione all'altro. Mentre per gli altri casi si afferma che il religioso « non può passare ... se non è ... », per questo caso si dice: « perché ... possa passare ... si richiede ed è sufficiente... ». Inoltre, nel § 3 non è utilizzata l'espressione « ex concessione », come nel § 1, ma « consensu »⁽²²⁾, il che implica certamente un'impostazione e un modo di procedere diversi.

Perché un religioso possa passare da un monastero autonomo ad un altro dello stesso istituto, federazione o confederazione è richiesto solo il consenso dei superiori maggiori dei due monasteri e quello del capitolo del monastero che lo accoglie, non essendo necessaria né una nuova professione — temporanea o perpetua — né un periodo di prova, sebbene quest'ultima ed altri requisiti possano essere stabiliti dal diritto proprio.

In conclusione possiamo affermare che il caso che abbiamo esaminato non è in senso stretto una *separazione dei membri dall'istituto*, come indica la rubrica del capitolo IV dove è inquadrata questa tematica; il che invece avviene in tutti gli altri casi. L'interpretazione della Commissione ha contribuito a far comprendere meglio questo istituto giuridico.

JOSEMARÍA SANCHIS

ti, vel foederationis aut confoederationis » fu introdotta all'ultimo momento per unificare la terminologia del codice.

(22) Lo schema del 1980 usava nel § 1 del can. 610 l'espressione « de consensu Supremi Moderatoris utriusque Instituti cum suffragio deliberativo sui cuiusque consilii »; nello schema del 1982, che non subisce posteriori modifiche su tale punto, leggiamo: « ex concessione supremi Moderatoris utriusque instituti de consensu sui cuiusque consilii ».